

TITOLO II ORGANI DELL'ISTITUTO

ART. 1 - ORGANI INDIVIDUALI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alla direzione dell'IC "Tiziana Weiss" è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale le cui attribuzioni sono definite dalle Leggi vigenti.

In particolare, il Dirigente Scolastico:

- è il legale rappresentante dell'istituzione;
- assicura la gestione unitaria dell'istituzione medesima;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Istituto;
- è titolare di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane ed esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici.

ART. 2 - ORGANI COLLEGIALI

Disposizioni di carattere generale

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e contemporaneamente esposta all'albo dell'Istituto. In caso di urgenza, tutti gli Organi Collegiali possono essere convocati in seduta straordinaria, con un preavviso minimo di due giorni, al fine di deliberare su argomenti non rinviabili alla successiva seduta ordinaria. Solo gli argomenti di motivata urgenza costituiscono l'ordine del giorno della seduta straordinaria.

Tutti i membri, eletti o partecipanti di diritto, hanno uguali diritti per quanto concerne la conoscenza dell'ordine del giorno, dei documenti preparatori alla discussione, dei testi approvati, dei verbali e di ogni altro atto dell'Organo di cui fanno parte.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Validità delle sedute e delle delibere

Per la validità delle sedute di ogni Organo Collegiale elettivo è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica; dove non previsto diversamente, le delibere negli Organi Collegiali sono adottate conteggiando a maggioranza i voti validamente espressi, non vengono quindi considerate le astensioni dei presenti al voto. Perciò hanno valore di maggioranza i voti favorevoli e quelli contrari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'inizio di ogni seduta, di qualsiasi Organo Collegiale, può essere presentata verbalmente da uno dei consiglieri una mozione per chiedere che i lavori si svolgano con successione diversa da quella prevista dall'ordine del giorno, fermi restando i punti inerenti alla "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente" e "varie ed eventuali".

Per l'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, la richiesta va presentata all'inizio della seduta. Per l'approvazione è necessario che tutti i componenti l'organo collegiale siano presenti e che si deliberi all'unanimità; in caso contrario il punto è rinviato alla seduta successiva. Ogni componente può presentare verbalmente, anche a discussione iniziata, una mozione d'ordine per richiamare all'osservanza del Regolamento.

Nel caso di votazione su persone il voto deve avvenire a scrutinio segreto. Alla voce "Varie ed eventuali" non possono essere adottate delibere.

Per la verbalizzazione delle sedute si fa riferimento alla normativa vigente, fermo restando il diritto di ciascun intervenuto alla verbalizzazione di quanto richiesto.

Al fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa la connotazione di una comunità che interagisce con l'intera società territoriale, nell'Istituto operano gli Organi Collegiali di cui agli articoli 5 e segg. del D.Lvo n° 297/1994.

La partecipazione dei genitori avviene nel rispetto degli Ordinamenti del Servizio Nazionale di Istruzione e delle competenze e delle responsabilità proprie del Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale che opera nella scuola.

La partecipazione dei docenti si fonda sull'esercizio responsabile della libertà di insegnamento finalizzata a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni e si concretizza nel contributo professionalmente qualificato che ciascun insegnante può e deve dare per consentire che il Collegio Docenti e tutte le sue articolazioni funzionali (dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni, ecc.) si organizzino per migliorare costantemente l'efficacia dei processi di apprendimento e insegnamento.

ART. 3 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Composizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, di cui 18 eletti e un membro di diritto:

- 8 rappresentanti dei genitori;
- 8 rappresentanti del personale docente;
- 2 rappresentanti ATA;
- il Dirigente Scolastico (membro di diritto).

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori.

Al Consiglio di Istituto - eletto triennialmente - sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo n°297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal D.I. n° 44/2001.

In particolare il Consiglio di Istituto:

- delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- approva il Regolamento dell'Istituto;
- adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali;
- approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del Collegio Docenti;
- determina i criteri per l'utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici;
- assume deliberazioni concernenti l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze del Collegio Docenti.

Regolamento del Consiglio di Istituto

L'elezione avviene secondo le indicazioni dettate dall'Ufficio Scolastico Regionale. Hanno diritto all'elettorato sia attivo che passivo le persone appartenenti alle categorie previste dalle norme vigenti.

Prima seduta del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, che deve avvenire entro 20 giorni dall'elezione, è disposta dal Dirigente Scolastico, che presiede la seduta.

Nella sua prima seduta il Consiglio elegge, tra i genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e Vicepresidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e la votazione avviene con due preferenze.

Viene eletto Presidente il genitore che abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno la maggioranza assoluta rapportata al numero dei componenti eletti in Consiglio, e Vicepresidente chi ha il numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità risulta eletto il candidato col figlio più giovane.

Qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta nella prima votazione si procede ad ulteriore votazione a maggioranza relativa.

Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto

La partecipazione alle sedute è obbligatoria, tranne i casi di assenza giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro decade dalla carica e si deve procedere a surroga.

Le dimissioni dalla carica vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto; se accolte dal Consiglio si deve procedere a surroga.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono presenziare, senza diritto di parola, tutte le persone appartenenti all'elettorato attivo, previa richiesta scritta (al solo scopo di predisporre un locale adeguato alla riunione).

La Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, operatori scolastici ed extra scolastici, utili per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le Commissioni di lavoro

Il Consiglio di Istituto può costituire tra i suoi membri delle Commissioni di lavoro, affidando loro il compito di approfondire alcuni problemi particolari. Le Commissioni vengono sciolte una volta presentata la relazione definitiva al Consiglio di Istituto.

Le Commissioni non hanno alcun potere deliberativo ma solo funzione consultiva e di proposta.

Il Consiglio di Istituto opera sulla base del regolamento - tipo predisposto dal MIUR, ma nelle more di un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente, valgono le indicazioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 4 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da sei membri, quattro dei quali eletti dal CdI e due membri di diritto:

- Dirigente Scolastico - Presidente - membro di diritto;
- DSGA - Segretario - membro di diritto;
- 2 genitori;
- 1 docente;
- 1 personale ATA.

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.Lvo n° 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la GE:

- predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo;
- predispone i lavori e l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto.

ART. 5 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interviene e decide in merito alle sanzioni disciplinari inflitte agli alunni che vi abbiano fatto ricorso. Su richiesta degli alunni o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento d'Istituto. L'Organo di Garanzia è composto dalla Giunta esecutiva senza il Direttore S.G.A.

ART. 6 - COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio in tutte le scuole dell'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca.

Al Collegio Docenti competono tutte le attribuzioni previste dal D.Lvo n° 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare:

- assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia;
- propone misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle stesse, per la formulazione dell'orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse.

Particolare rilievo rivestono le integrazioni delle competenze del Collegio previste dal DPR n°275/1999 (Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche).

Nell'IC "Tiziana Weiss" il Collegio Docenti è articolato in dipartimenti verticali di disciplina e in dipartimenti orizzontali per ordine di scuola.

ART. 7 - CONSIGLI DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE

I Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono composti dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte altresì dei Consigli di Classe fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante.

I Consigli di Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994.

In particolare:

- formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;
- esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo;
- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte.

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, con la sola componente docenti o anche con la componente genitori, si riunisce con tutte le sezioni assieme.

I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria, con la sola componente docenti o anche con la componente genitori, sono organizzati per classi I[^], II[^] e III[^]; IV[^] e V[^], oppure per la totalità delle classi.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per ogni ordine di scuola, prevedono la partecipazione di tutti i docenti che a vario titolo operano nella classe.

Le riunioni dei Consigli di Classe e dei Team docenti ai sensi della L.104/1992 costituiscono obbligo per il personale della scuola. Possono essere organizzate, a cura del docente di sostegno, delle riunioni preliminari - cosiddette Reti - alla cui partecipazione è ammesso il personale socio-sanitario che segue il caso e gli insegnanti del Consiglio di classe o del Team di classe/sezione. Tali reti hanno lo scopo di coordinare le azioni educative e didattiche e sono propedeutiche alla redazione dei documenti PEI.

Il docente di sostegno avrà cura di concordare con i colleghi del Consiglio di classe o del Team docenti il PEI e la sua verifica, verbalizzando la riunione e assumendosi la responsabilità conseguente del controllo e cura dei verbali e di tutti gli atti scritti, che condivide con il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione.

Elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe

Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell'Infanzia, Interclasse, per la scuola primaria, e nei Consigli di Classe, per quanto riguarda la scuola secondaria, hanno luogo possibilmente tutte nello stesso giorno ed entro il secondo mese dall'inizio dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni degli Organi superiori competenti.

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei suoi membri.

A tali Consigli possono essere invitati e quindi presenziare, senza diritto di voto, tutti i genitori appartenenti all'elettorato attivo.

ART. 8 - COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono costituire, ai sensi del dall'art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94 - Testo Unico, un Comitato dei Genitori di Istituto.

Perché la sua costituzione possa essere riconosciuta, è necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente.

E' compito del Presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori.

Ai sensi del D.P.R. 275/99, art. 3 comma 3, si stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei progetti di sperimentazione.

ART. 9 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

L'assemblea generale dei genitori è regolamentata dal Testo Unico D.L. 297/94. Inoltre può essere convocata quando il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno.

Le assemblee di classe possono essere convocate dalla maggioranza dei Rappresentanti dei genitori, dal Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione, dalla maggioranza dei docenti della classe/sezione presentando richiesta scritta, cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno e la firma di chi indice la riunione.